



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

A.C. 1150

Nota di verifica n. 86
26 luglio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1150
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019
Relatore per la Commissione di merito:	Coin
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge – già approvato senza modificazioni dal Senato (A.S. 563) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della Difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

La Commissione Bilancio del Senato ha espresso **parere non ostativo** sull'atto in esame (seduta del 28 marzo 2023).

Il provvedimento riproduce il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nel corso della XVIII legislatura (AS 2407), presentato il 2 novembre 2021 al Senato, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima. In particolare, la Commissione Bilancio del Senato ne iniziò l'esame in sede consultiva (seduta del 13.7.2022): la rappresentante del Governo mise a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della Commissione, i cui contenuti sono richiamati nella seguente scheda, e la Commissione rinviò l'esame. Per l'intervenuto successivo scioglimento delle Camere, la Commissione non espresse il proprio parere.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti del Trattato che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	Dal 2023
Art. 3 disegno di legge di ratifica	Euro 4.876 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2023

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DALL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articoli 1-16: si riportano alcune definizioni vevoli ai fini dell'Accordo (Articolo 1). Si indicano gli obiettivi dell'Accordo, fra i quali: la cooperazione militare fra le rispettive Forze armate, il contrasto alla pirateria, lo scambio di esperienze e la promozione di attività addestrative ecc. (articolo 2). Sono autorità competenti per l'attuazione i rispettivi Ministeri della difesa; eventuali riunioni tra le Parti e incontri di gruppi di lavoro tecnici, qualora necessari, si terranno alternativamente in Italia e in Ghana (articolo 3).</p> <p>Vengono indicate le aree di cooperazione tra le quali si segnalano le visite delle autorità politiche e militari, quelle di delegazioni civili e militari, nonché visite di navi e aerei militari ecc. (articolo 4). Si prevede lo scambio fra le Parti di inviti per la partecipazione a riunioni, seminari, conferenze ed esercitazioni organizzate da entrambi (articolo 5). Sono individuate le categorie di armamenti oggetto della cooperazione; il reciproco approvvigionamento dei materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, la riesportazione verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente, secondo la legge n. 185/1990, (nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento); infine, sono disciplinate le procedure per garantire la protezione della proprietà intellettuale (brevetti inclusi) derivante da attività condotte in conformità con l'Accordo (articolo 6).</p> <p>Sugli aspetti finanziari, ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo; la Parte ospitante, su richiesta del Paese inviante e a condizione che quest'ultimo si impegni al rimborso, potrà remunerare il personale del Paese medesimo. Tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno <u>subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti</u> (articolo 7).</p> <p>Viene riconosciuto il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e la giurisdizione dello Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale che minacciano la propria sicurezza o il proprio patrimonio (articolo 8).</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che gli articoli 2, 3, 4, e 5 dell'Accordo comportano nuovi e maggiori oneri, dal momento che, nell'individuare i settori di cooperazione, si prevede lo svolgimento di eventuali visite ufficiali, incontri operativi, riunioni dei Gruppi di lavoro tecnici e consultazioni (una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Ghana) tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Nell'ipotesi di invio ad Accra di due rappresentanti nazionali (n. 1 Generale di Brigata; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 4.876 (<u>Spese di viaggio e di missione</u>): • <u>Pernottamento</u>. Si stima una spesa di 180 euro per notte. Considerando 2 persone e 2 notti di permanenza in albergo, si ottiene un <u>totale di 720 euro</u>; • la <u>diaria giornaliera del primo rappresentante nazionale</u> è pari a 100,34 euro. Considerando 3 giorni di permanenza si ottiene un <u>importo complessivo arrotondato di 301 euro</u>. La relazione tecnica, cui si rinvia, illustra nel dettaglio il procedimento seguito per la determinazione dell'importo della diaria; • la <u>diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare</u> è pari a 94,88 euro. Considerando 3 giorni di permanenza si ottiene un <u>importo complessivo arrotondato di 285 euro</u>. La relazione tecnica illustra nel dettaglio il procedimento seguito per la determinazione dell'importo della diaria; • le <u>spese di viaggio</u> sono determinate in <u>3.570 euro</u>, assumendo un costo del biglietto aereo pari a 1.785 euro. <p>Inoltre, considerati analoghi accordi già in vigore e il fatto che tutte le attività disciplinate dall'Accordo in esame verranno svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite delle spese autorizzate, e che il loro svolgimento sarà subordinato alla disponibilità dei fondi di ciascuna Parte, la RT precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eventuale richiesta della Controparte di partecipazione del proprio personale militare ad esercitazioni militari e ad attività di formazione (<u>art. 2, lett. b</u>), di scambio di relatori militari, studenti e personale militare

Durante il periodo dello scambio il personale non deve partecipare ad alcuna forma di combattimento all'interno o fuori del Paese ospitante e non può compiere atti o attività di servizio non previsti nell'ambito dell'Accordo (articolo 9).

Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito dell'Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. In caso di responsabilità congiunta, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno (articolo 10).

I movimenti del personale e del relativo materiale per la difesa dello Stato inviante nel territorio dello Stato ricevente saranno regolati secondo le leggi interne del Paese ricevente (articolo 11).

Le spese mediche e le cure odontoiatriche urgenti saranno a carico dello Stato ospitante, così come disposto per il personale dello Stato ospitante; lo Stato inviante può a sue spese riservarsi il diritto di inviare il proprio personale presso istituzioni mediche private. Inoltre ogni Paese sosterrà le spese per il trasporto e la rimozione del proprio personale malato, ferito e deceduto (articolo 12).

Entrambe le Parti possono cessare i programmi di scambio in qualunque momento, con preavviso scritto di almeno sei mesi; la cessazione dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso ai sensi dell'Accordo medesimo, a meno di diverso accordo (articolo 13).

Il trasferimento di informazioni e documenti classificati avverrà solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o designate in conformità con le leggi dei due Paesi. Tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi dell'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente (articolo 14).

Le controversie sull'Accordo verranno regolate tramite i canali diplomatici (articolo 15).

Sono disciplinate l'entrata in vigore, la durata e le modalità di cessazione dell'efficacia dell'Accordo (articolo 16).

(art. 4, lett. d), sarà accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

- le eventuali richieste della Controparte di visite e incontri tra alte Autorità e delegazioni civili e militari della difesa (art. 4, lett. a e c) e di visite di navi militari e di aerei (art. 4, lett. b), così come di partecipazione a seminari, conferenze, riunioni (art. 5, par. 1) e di effettuazione di altre attività di possibile interesse (art. 4, lett. g) nonché di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (artt. 2, lett. g e 4, lett. e), saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa (articolo 6), costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Ghana e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- le spese per stipendi e assicurazione (art. 7, par. 3) del personale italiano inviato in Ghana sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti agli stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della difesa, nonché a oneri sociali per l'Amministrazione. Al riguardo, la RT segnala che la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese, in caso di una sua richiesta in merito, l'eventuale anticipazione della remunerazione da parte dello Stato ospitante nei confronti del personale dello Stato di invio;
- sul risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame (articolo 10), la RT rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- le eventuali cure mediche e odontoiatriche di urgenza (articolo 12, par. 1, lett. a) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese

aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture private, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;

- sulle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (articolo 12, par. 1, lett. d), la RT rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Qualora invece la Parte italiana dovesse prestare assistenza alla controparte per consentirle di rientrare in possesso della salma del proprio personale in caso di morte in territorio italiano (articolo 12, par. 2), le spese derivanti da tale attività di assistenza saranno coperte mediante gli ordinari stanziamenti allocati a legislazione vigente sui pertinenti capitoli del bilancio della Difesa e, pertanto, non determineranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- in caso di emendamenti che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in esame (articolo 16), sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

Gli oneri complessivamente discendenti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo sono dunque valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023.

La RT conclude affermando che dai restanti articoli dell'Accordo – ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5 - non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella **Nota del Governo** in risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato (13 luglio 2022), si è data conferma che dall'articolo 2 (lettere *c*, *d* e *f* del paragrafo 1, ossia: attività di cooperazione tecnica, contrasto alla pirateria e scambio di esperienze ai fini del *peacekeeping*), dall'articolo 4 [lettere *e*) ed *f*) del paragrafo 1, ossia partecipazione ad attività sportive e culturali nonché supporto a iniziative commerciali nel campo della Difesa] e dall'articolo 5 [paragrafo 2, utilizzo su richiesta di aree addestrative dell'altro Paese] dell'Accordo non derivano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le attività ivi previste, qualora eventualmente svolte, verranno effettuate

	<p>sulla base delle disponibilità finanziarie già allocate a legislazione vigente.</p> <p>Inoltre, sull'articolo 7 (paragrafo 3, ossia anticipazione, ove le Parti concordino, da parte del Paese ospitante, degli emolumenti del personale ospite), si è confermato quanto asserito nella relazione tecnica, per cui la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle attività di collaborazione regolate dall'Accordo.</p> <p>Nella Nota del Governo <u>riferita alla medesima ratifica nella scorsa legislatura</u> (seduta della Commissione Bilancio del Senato del 13 luglio 2022, AS 2407 della XVIII legislatura), è stato confermato che dagli articoli 7, paragrafo 3, e 12, paragrafo 1, dell'Accordo, non derivano obblighi internazionali suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica.</p>
--	---

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 3: pone gli oneri derivanti dal Trattato, valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dal 2023, derivanti dall'attuazione degli articoli 2 (obiettivi), 3 (quadro istituzionale), 4 (aree di cooperazione) e 5 (organizzazione di attività addestrative), a carico delle proiezioni, per gli anni 2023-2025, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2023-2025 (<u>comma 1</u>).</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> non considera le norme recate dal disegno di legge di ratifica.</p>
<p>Articolo 4: prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (<u>comma 1</u>). Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10 (risarcimento danni), 12, paragrafo 1, lettera d) (evacuazione personale malato, ferito o deceduto) e 16 (emendamenti) dell'Accordo in esame si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (<u>comma 2</u>)</p>	

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il disegno di legge – già approvato senza modificazioni dal Senato (A.S. 563) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della Difesa. In prima lettura, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sull'atto in esame (seduta del 28 marzo 2023).

Gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica come valutati in euro 4.876 ad anni alterni a decorrere dal 2023. Al riguardo, si prende atto di quanto indicato dalla RT per cui tali oneri sono riferiti alle spese di missione relative all'invio in Ghana di

una delegazione di due ufficiali (uno qualificato dalla relazione tecnica come generale di brigata e l'altro come tenente colonnello/maggiore) per partecipare agli incontri periodici; inoltre, tali oneri, secondo il tenore della disposizione finanziaria, sono configurati come valutati, coerentemente con la prassi seguita per altre ratifiche. Quanto alla modulazione temporale dell'onere, non si formulano osservazioni nel presupposto che il primo incontro dei Gruppi di lavoro tecnici si svolga nel 2023 in Ghana: in proposito andrebbe acquisita una conferma.

Con riferimento alle riunioni di cooperazione che si svolgeranno in Italia e alle attività di cooperazione, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica – e confermato dal Governo durante l'esame al Senato - sull'articolo 7 dell'Accordo, per cui la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle attività di collaborazione regolate dall'Accordo.

Si prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 10 dell'Accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione: in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e come precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo: ciò è comunque coerente con la prassi seguita nel caso di altre ratifiche.

Nulla da osservare, infine, con riguardo ai trattamenti medici d'urgenza in favore del personale militare della Parte inviante [articolo 12, paragrafo 1, lett. a)], posto che, come precisato dalla relazione tecnica, questi saranno assicurati a condizione che la medesima Parte ne sostenga le spese.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare. Si rileva inoltre che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, oggetto di apposita copertura finanziaria ai sensi del precedente articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera d., e 16, si farà fronte mediante apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.